



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA**



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale*

ACCORDO QUADRO

**PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI
UNIVERSITARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Giacomo Deferrari, nato a Genova il 12/08/1940, autorizzato alla stipula della presente accordo quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2014

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA (di seguito anche “l'USR Liguria”), con sede legale in Genova via Assarotti n. 40, C.F.: 80152500106, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Giuliana Pupazzoni, nata a Senigallia (AN) il 27/12/1951
(qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)

PREMESSO

- a) che l'Università degli Studi di Genova svolge un'azione continua di tipo informativo e formativo nei confronti dei docenti e degli studenti di Scuola secondaria di II grado ed è disponibile a sviluppare e rafforzare la collaborazione già in atto attraverso la costruzione di progetti e di percorsi di miglioramento comuni;
- b) che l'Università e l'USR Liguria condividono l'importanza di rafforzare il raccordo tra sistema scolastico e Università attraverso azioni informative mirate e percorsi progettuali sperimentali;
- c) che la legge n. 59/97 attribuisce alle Scuole secondarie di II grado, d'intesa con gli altri Istituti di formazione, ivi comprese le Università, la possibilità di realizzare interventi integrati di orientamento, promuovendo e sostenendo la continuità in verticale fra i diversi gradi formativi, ciò anche al fine di garantire pari opportunità di formazione tra i diversi cittadini;

- d) che l'Università ha sottoscritto il 14.9.2005 con la Provincia di Genova un protocollo d'intesa che prevede iniziative/attività di orientamento condivise dalla Commissione Orientamento di Ateneo, attuate e coordinate dall'Area Didattica (ex Dipartimento Studenti);
- e) che l'Università e l'USR Liguria hanno sottoscritto in data 17.01.2013 il protocollo d'intesa per attività di collaborazione finalizzate ad un raccordo tra Sistema scolastico e Università riguardante in particolare gli studi in ambito scientifico;
- f) che il presente accordo è finalizzato a creare le condizioni necessarie per un'integrazione funzionale tra i programmi delle attività formative scolastiche e le attività di base dei primi anni dei corsi di laurea, nonché a potenziare il rapporto Scuola – Università;
- g) che le attività previste nell'ambito di tale accordo permetteranno allo studente di meglio comprendere le metodologie e gli aspetti fondamentali di specifiche discipline universitarie, favorendone l'inserimento nella vita universitaria ed il diretto contatto con i docenti universitari;
- h) che l'Università e l'USR Liguria concordano che gli ultimi due anni delle Scuole secondarie di II grado risultino decisivi per la costruzione, il completamento e l'approfondimento di conoscenze, competenze e abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, come pure per il conseguente orientamento verso scelte motivate e consapevoli in grado di assicurare un passaggio più agevole all'Università. A tal fine si evidenzia che l'Università e l'USR Liguria aderiscono ai progetti ARIOS/ORIONS, nell'ambito della collaborazione con la Provincia di Genova per l'organizzazione di seminari e percorsi di orientamento per gli studenti delle classi quarte e quinte delle Scuole secondarie di II grado;
- i) che il D.M. 270/2004 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”* prevede, in particolare all'art. 5, comma 7 che *“Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari (CFU), secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso”*;
- j) che, in analogia, il Progetto ministeriale *“Lauree scientifiche”*, sperimentato con successo dal MIUR ed attivato in Liguria dall'Università in collaborazione con l'U.S.R. Liguria nella fase progettuale e realizzativa, già prevede, fra le azioni mirate ad accompagnare gli studenti dagli ultimi anni di formazione scolastica sino alle scelte della carriera universitaria, l'attivazione di laboratori sperimentali e corsi integrativi da realizzarsi in sinergia fra Università e Scuole secondarie di II grado ed attribuisce alle Università la facoltà di riconoscere crediti formativi agli studenti che abbiano frequentato a condizione che il laboratorio si concluda con un elaborato finale e che il corso integrativo sia aggiuntivo rispetto al carico curricolare e si concluda con prove di verifica finale;
- k) che l'USR Liguria e l'Università considerano l'obiettivo di incoraggiare i giovani agli studi universitari una priorità della scuola che guarda all'Europa

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse al presente Accordo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2. – Oggetto

1. Al fine di contribuire alla formazione culturale ed alla maturazione personale degli studenti e favorire il processo di orientamento che precede e segue l'immatricolazione universitaria, l'Università e l'USR Liguria si impegnano a collaborare per la realizzazione di iniziative e progetti formativi e di orientamento pre-universitario, rivolti agli studenti delle Scuole secondarie di II grado, con particolare riferimento agli iscritti degli ultimi due anni. Tali attività relative a specifici settori disciplinari e/o singoli corsi di studio saranno definite e regolamentate attraverso accordi attuativi tra Università (Scuole/Dipartimenti) e Scuole secondarie di II grado, così come meglio specificato al successivo art.4.
2. Le Parti riconoscono la necessità di ampliare le opportunità formative volte a incrementare le conoscenze per l'orientamento ai corsi di studio attivati dall'Università.
3. L'Università si impegna a promuovere attività didattiche e di orientamento che consentano agli studenti delle Scuole secondarie di II grado di maturare decisioni consapevoli in merito alla scelta universitaria, attraverso la promozione di specifiche attività organizzate, a tal fine, per gli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado (quali attività laboratoriali ed incontri seminariali di presentazione del corso di laurea) anche mediante l'utilizzo di esperienze di tecnologie per la formazione a distanza.
4. L'USR Liguria si impegna a collaborare nell'attuazione degli obiettivi esplicitati in premessa attraverso:
 - la promozione delle iniziative di orientamento previste;
 - la sensibilizzazione dei Dirigenti scolastici per la formazione di "reti" tra le Scuole secondarie di II grado, in cui siano presenti le specifiche competenze formative al fine di condividere i progetti attuativi
5. L'USR Liguria si impegna a promuovere nelle Scuole secondarie di II grado la somministrazione di prove, con valenza anche orientativa, predisposte dalle Scuole universitarie e/o dai Dipartimenti universitari in collaborazione con gli insegnanti delle Scuole secondarie di II grado, negli ambiti disciplinari specifici dei diversi corsi di studio universitari, volte al potenziamento della competenza degli studenti nelle aree tematiche di riferimento dei test di accesso.

6. USR Liguria e Università si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a incentivare la sperimentazione di approcci didattici innovativi, che minimizzino le discontinuità tra le diverse fasi dell'iter formativo.
7. USR Liguria e Università prevedono di rilevare tra gli insegnanti delle Scuole secondarie di II grado la percezione del livello di qualità dei Corsi di Studio dell'Ateneo genovese, utilizzando modalità diverse (ad esempio, tramite somministrazione di questionari anonimi).
8. USR Liguria e Università prevedono di organizzare specifiche e periodiche occasioni di informazione rivolte agli insegnanti circa l'offerta formativa dell'Ateneo, aggiornata in base agli ordinamenti vigenti e alla recente normativa relativa ai processi di Autovalutazione, valutazione e accreditamento.
9. USR Liguria e Università ritengono opportuno rilevare in forma sistematica le motivazioni alla base delle scelte degli studenti, anche attraverso la somministrazione di questionari anonimi, da elaborare con il concorso delle Istituzioni scolastiche, in tempi, spazi e modi loro funzionali, che ne esplorino gli orientamenti relativi alle future scelte universitarie.
10. USR Liguria e Università concordano sulla opportunità di definire attività e iniziative di informazione agli studenti e alle famiglie, volte a fornire indicazioni corrette e aggiornate sul sistema universitario.
11. USR Liguria e Università effettueranno il monitoraggio delle iniziative intraprese, mediante il Comitato di coordinamento di cui all'art. 5 del presente accordo.
12. Sarà cura delle Parti predisporre spazi adeguati alla realizzazione dei progetti sopra descritti, compatibilmente alle rispettive esigenze istituzionali.

Art. 3 – Partecipazione degli studenti

1. L'USR si impegna a sensibilizzare il personale dirigente e docente delle Scuole secondarie di II grado aderenti, alla messa a punto di tutte le azioni necessarie a consentire agli studenti di partecipare al percorso formativo universitario orientativo.

Art. 4. – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente accordo quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità di collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, per ogni azione intrapresa, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alle coperture assicurative.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto, indicati in premessa.
4. Gli accordi attuativi dovranno individuare, per l'anno accademico di riferimento:
 - gli insegnamenti relativi ai singoli corsi di studio oggetto di un possibile percorso formativo di orientamento e di integrazione del bagaglio formativo dello studente frequentante l'Istituto aderente;
 - il numero e le ore di ciascun insegnamento/modulo;
 - l'obbligo di frequenza per l'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) da riconoscersi a seguito dell'iscrizione e del superamento delle verifiche di accesso previste dal Regolamento del corso di studio;
 - le modalità di riconoscimento di tali crediti;
 - i nominativi dei docenti referenti delle Scuole secondarie di II grado e dell'Università coinvolti nel progetto formativo;
 - la sede e la durata del percorso formativo in ore e settimane;
 - il numero di CFU acquisibili ed il settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento;
 - il programma dettagliato del percorso formativo, le modalità di verifica delle conoscenze/competenze acquisite e adeguate forme di monitoraggio nelle diverse azioni previste.

Art. 5 - Comitato di Coordinamento e Commissione tecnico-scientifica

1. Per l'attuazione delle attività di cui agli artt. 2 e 3 ed al fine di attivare un tavolo di consultazioni periodiche tra l'Università e le Scuole secondarie di II grado dirette ad individuare modi e mezzi per raccordare la didattica nei due livelli formativi, le parti convengono di istituire:
 - un apposito Comitato di Coordinamento, composto da n. 2 componenti designati dall'Università e da n. 2 componenti designati dall'USR Liguria, al quale è conferito il compito di promozione, progettazione, indirizzo e verifica degli esiti del piano d'intervento finalizzato all'attuazione del presente accordo;
 - una Commissione tecnico-scientifica, composta da n. 4 componenti designati dall'Università e da n. 4 componenti designati dall'USR Liguria, rappresentativi delle aree disciplinari coinvolte, a cui è conferito il compito di organizzare le iniziative di comune interesse e di stabilire i contenuti e le modalità logistiche e realizzative delle attività didattiche previste. Al Comitato tecnico è altresì conferito il compito di attuare forme di monitoraggio e valutazione per misurare l'efficacia delle iniziative poste in essere anche utilizzando indicatori di rendimento.
2. Il Comitato e la Commissione si avvarranno, per parte universitaria, del supporto di n. 2 componenti del Servizio Orientamento di Ateneo – Area Didattica.

Art. 6 - Oneri

1. Il presente accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Accordo ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.
3. Al termine del presente Accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 8 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo o di recedere unilateralmente, mediante comunicazione scritta da notificare alla parte con raccomandata A.R.; tale recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i rispettivi rapporti di competenza, ad assicurare che i propri soggetti coinvolti in eventuali progetti rientranti nell'ambito del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto di eventuali progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà

intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 10 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e agli accordi attuativi di cui all'art. 4 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 12 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 13- Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 7 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Giacomo Deferrari

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Direzione Generale

Il Direttore Generale

Dott.ssa Giuliana Pupazzoni